



COMUNE DI MAZZARINO

Registro Generale n. 66

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E
D'UFFICIO DELL'ORDINANZA N. 28 DEL 09-11-2020**

Ordinanza del Sindaco

N. 28 DEL 09-11-2020

Oggetto: Sospensione dell'attività didattica in presenza dal 10 novembre 2020 alla cessazione degli effetti dell'Ordinanza del Ministero della Salute del 04/11/2020 e cioè fino al 21 novembre 2020.

L'anno duemilaventi addì nove del mese di novembre,

IL SINDACO

Considerato che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83 "Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020" che ha prorogato lo stato di emergenza fino al 15 ottobre 2020;

Visto il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125 "Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID -19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020" che ha prorogato lo stato di emergenza fino al 31 gennaio 2021;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 agosto 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti

per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 settembre 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 ottobre 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19” che dispone “Le disposizioni del presente decreto si applicano dalla data del 14 ottobre 2020 in sostituzione di quelle del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto 2020, come prorogato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 settembre 2020, e sono efficaci fino al 13 novembre 2020”;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 ottobre 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19” che dispone “Le disposizioni del presente decreto si applicano dalla data del 19 [...], e sono efficaci fino al 13 novembre 2020”;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 ottobre 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19” che dispone “Le disposizioni del presente decreto si applicano dalla data del 26 ottobre 2020, in sostituzione di quelle del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 ottobre 2020, come modificato e integrato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 ottobre 2020, e sono efficaci fino al 24 novembre 2020”;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 novembre 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»” che dispone “Le disposizioni del presente decreto si applicano dalla data del 6 novembre 2020, in sostituzione di quelle del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020, e sono efficaci fino al 3 dicembre 2020”;

Viste le Linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative, come aggiornate nella Conferenza delle regioni e delle province autonome in data 8 ottobre 2020, di cui all'allegato 9, in relazione alle attività consentite dal DPCM del 3 novembre 2020;

Vista l'Ordinanza del Ministero della Salute 4 novembre 2020 “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, producendo effetti dal 6 novembre 2020 e per un periodo di quindici giorni, che dispone all'art. 1 “Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19, ferme restando le misure previste nel decreto del Presidente del

Consiglio dei ministri 3 novembre 2020, le misure di cui all'art. 2 del richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020 sono applicate nei territori di cui all'allegato 1 e le misure di cui all'art.3 del medesimo decreto sono applicate nei territori di cui all'allegato 2”;

Considerato che la Regione Siciliana è inserita nell'allegato 2 della suddetta Ordinanza e, pertanto, si applicano le misure di cui all'art.2 del DPCM del 3 novembre 2020 in quanto si colloca in uno “scenario di tipo 3” e con un livello di rischio “alto” di cui al documento di “Prevenzione e risposta a COVID-19: evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno invernale”, condiviso dalla Conferenza delle Regioni e Province autonome l'8 ottobre 2020 (allegato 25) nonché sulla base dei dati elaborati dalla cabina di regia di cui al decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, sentito il Comitato tecnico scientifico sui dati monitorati; Preso atto quindi che la Regione Siciliana risulta essere caratterizzata al momento da un livello di rischio alto secondo quanto sopra richiamato;

Ritenuto necessario continuare ad assumere ogni misura di contrasto e di contenimento sul territorio del diffondersi del virus Covid-19 ai sensi dell'art.32 della Legge 23 dicembre 1978 n.833 in materia di igiene e sanità, visto l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento di casi sull'intero territorio nazionale e, in particolare, nel territorio della Provincia di Agrigento;

Considerato che negli ultimi giorni nel Comune di Mazzarino è aumentato notevolmente il numero delle persone risultate positive ai test diagnostici SARS-CoV-2 così come comunicato formalmente dal Dipartimento di Prevenzione dell'ASP di Caltanissetta;

Considerato che nel corso degli ultimi giorni sono pervenute molteplici segnalazioni dei genitori degli alunni e anche da parte del personale dell'Istituto Comprensivo di Mazzarino in merito a contatti, certi, possibili e/o probabili, intercorsi dal personale e dagli alunni con i soggetti risultati positivi al virus a seguito di tampone antigenico o tampone molecolare;

Ritenute ampiamente valide le preoccupazioni espresse dagli stakeholder interessati e, in particolare, dei genitori e dello stesso personale scolastico in merito al carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia ed all'incremento di casi nella Provincia di Caltanissetta e, in particolare, nel territorio del Comune di Mazzarino e che, pertanto, è doveroso assumere ogni misura di contrasto e di contenimento sul territorio del diffondersi del virus Covid-19 ai sensi dell'art.32 della Legge 23 dicembre 1978 n.833;

Sentito il Referente ASP di Caltanissetta – Distretto di Mazzarino per le scuole in merito all'applicazione dei protocolli previsti dal Ministero della Salute;

Sentito il Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo Comprensivo, prof.ssa Alessia Guccione, in merito all'attuale situazione e, tra l'altro, al Piano della Didattica digitale integrata approvato dal Collegio dei Docenti in data 22 settembre 2020 e al relativo Regolamento per la Didattica Integrata Digitale (DDI) approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera n. 2 del 04/11/2020, con validità a partire dall'anno scolastico 2020/2021;

Considerato tra l'altro, che "La DDI è lo strumento didattico che consente di garantire il diritto all'apprendimento delle alunne e degli alunni sia in caso di nuovo lockdown, sia in caso di quarantena, isolamento fiduciario di singoli insegnanti, studentesse e studenti, che di interi gruppi classe. La DDI è orientata anche agli alunni che presentano fragilità nelle condizioni di salute, opportunamente attestate e

riconosciute, consentendo a questi per primi di poter fruire della proposta didattica dal proprio domicilio, in accordo con le famiglie" e che "Nel caso sia necessario attuare l'attività didattica interamente in modalità a distanza, ad esempio in caso di nuovo lockdown o di misure di contenimento della diffusione del SARSCoV- 2 che interessano per intero uno o più gruppi classe, la programmazione delle AID in modalità sincrona segue un quadro orario settimanale delle lezioni stabilito_ con determina del Dirigente Scolastico":

Dato atto, pertanto, che l'Istituto Comprensivo ha già disciplinato l'utilizzo della DDI; Viste le vigenti Ordinanze contingibili e urgenti del Presidente della Regione in materia di Misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-20 19;

Considerate:

⌚ l'esigenza primaria di garantire misure di prevenzione e mitigazione del rischio di trasmissione del contagio da SARS-CoV-2 tenendo conto del contesto specifico dell'Istituzione scolastica;

⌚ l'esigenza di garantire il diritto all'apprendimento degli studenti nel rispetto del principio di equità educativa e dei bisogni educativi speciali individuali;

⌚ l'esigenza di garantire la qualità dell'offerta formativa in termini di maggior integrazione tra le modalità didattiche in presenza e a distanza con l'ausilio delle piattaforme digitali e delle nuove tecnologie in rapporto all'esigenza di prevenire e mitigare il rischio di con dell'attività didattica frontale e di utilizzare la Didattica digitale integrata (DDI), ossia la metodologia innovativa di insegnamento apprendimento, rivolta a tutti gli alunni, come modalità didattica complementare che integra o, in condizioni di emergenza, sostituisce, la tradizionale esperienza di scuola in presenza con l'ausilio di piattaforme digitali e delle nuove tecnologie;

Visto l'art.32 della Costituzione;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n.833;

Visti l'art. 50, comma 5, del TUEL "In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale ...";

ORDINA

1. La sospensione dell'attività didattica in presenza dal 10 novembre 2020 alla cessazione degli effetti dell'Ordinanza del Ministero della Salute del 04/11/2020 e cioè fino al 21 novembre 2020.

2. La sanificazione di tutti i Plessi scolastici a data da destinare.

INVITA

1. All'utilizzo della Didattica Digitale Integrata (DDI) secondo il Regolamento approvato dal Consiglio d'Istituto dell'Istituto Comprensivo con delibera n.2 del 04/11/2020.

DISPONE CHE

1. Il Corpo di Polizia Municipale nonché tutte le Forze dell'Ordine si attivino per la vigilanza e il controllo dell'esecuzione della presente Ordinanza.

2. La mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente Ordinanza comporta le conseguenze sanzionatorie previste dall'art. 650 del Codice penale, se il fatto non costituisce reato più grave.

3. Il presente provvedimento venga pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune.

4. Che copia della presente sia trasmessa al Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo di Mazzarino, all'ASP di Caltanissetta – Dipartimento di Prevenzione,

alla Prefettura UTG di Caltanissetta, alla locale Stazione dei Carabinieri ed alle altre Forze dell'Ordine.

Contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di 60 giorni dalla notificazione (legge 6 Dicembre 1971, n° 1034), oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione (D.P.R. 24 Novembre 1971, n° 1199).

Letto e sottoscritto a norma di legge.

Il Sindaco
F.to Marino Vincenzo

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa Ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 09-11-2020 al 24-11-2020

Li 09-11-2020

Il Responsabile del Primo Settore
F.to Bellofiore Armando Jose'

Copia conforme all'originale.

Li

Il Responsabile del Settore